

Legge 27/12/2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

Art. 1 - Comma 758

In vigore dal 1 gennaio 2020

758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'[articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004](#), indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'[allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.[\[434\]](#) [\[435\]](#) [\[436\]](#)

Note:

[\[434\]](#)Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l^{art.} 78-bis, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[\[435\]](#)Sull'applicabilità dell'imposta di cui al presente comma vedi l^{art.} 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[\[436\]](#)Per l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l'anno 2021, vedi l^{art.} 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l'anno 2025, vedi l^{art.} 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'^{art.} 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l^{art.} 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.